

**REGOLAMENTO (UE) 2017/719 DEL CONSIGLIO****del 7 aprile 2017****che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania <sup>(1)</sup> («accordo di partenariato»).
- (2) Il 24 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/870 <sup>(2)</sup> relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015 («protocollo»).
- (3) Il regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio <sup>(3)</sup> ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca fissate dal protocollo.
- (4) Nel suo parere scientifico, il comitato scientifico congiunto indipendente istituito ai sensi dell'articolo 4 del protocollo ha individuato un'eccedenza di nasello e ha preso atto del parere scientifico del 2014 dell'«IMROP» (Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e alieutica) che conferma un'eccedenza di calamaro e seppia.
- (5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del protocollo la commissione mista istituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha deciso, nella sua riunione a Nouakchott del 15 e 16 novembre 2016, di modificare il protocollo mediante l'introduzione di nuove possibilità di pesca, nei limiti dell'eccedenza disponibile, per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca del nasello come specie bersaglio primaria e del calamaro e della seppia come specie bersaglio secondarie.
- (6) È opportuno ripartire le nuove possibilità di pesca tra gli Stati membri per il restante periodo di applicazione del protocollo.
- (7) Poiché l'introduzione di nuove possibilità di pesca incide sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2192,

<sup>(1)</sup> GUL 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GUL 145 del 2.6.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GUL 315 dell'1.12.2015, pag. 72).

